

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI	Grazia R.A.	-	Presidente	-
Dott. PILLA	Egle	-	Consigliere	-
Dott. CUOCO	Michele	-	Consigliere	-
Dott. BIFULCO	Daniela	-	Consigliere	-
Dott. FRANCOLINI	Giovanni	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.S., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

lette:

- la requisitoria scritta presentata - D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

- nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato NICOLA AUFFIERO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese come da nota;

e dall'avvocato ANNIBALE SCETTINO che, nell'interesse dell'imputato, si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi esposti in ricorso nonché per il motivo nuovo presentato dallo stesso difensore.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 gennaio 2023 il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello interposto dalla parte civile N.S. e rigettando l'appello incidentale dell'imputato, in riforma - agli effetti civili - della sentenza in data 11 novembre 2021, con la quale il Giudice di pace di Avellino aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, N.S. dall'imputazione di lesioni personali, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della stessa N.S..

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, che ha formulato un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 533 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 603 c.p.p., comma 3-bis, in relazione agli artt. 190 e 192 ss. c.p.p. e 6, par. 3, Carta EDU, a cagione della riforma della sentenza liberatoria di primo grado senza la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato un motivo nuovo, con il quale - richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) ed e), - ha assunto che, ai sensi dell'art. 573 c.p.p., comma 1-bis, in vigore dal 30 dicembre 2022 (D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, ex art. 6, conv. con mod. dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199) e immediatamente applicabile ai giudizi pendenti come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, ord. n. 2854 del 11/01/2023, Colonna, Rv. 284012 - 01), il Tribunale di Avellino (che ha deciso il 4 gennaio 2023), avendo ritenuto ammissibile l'impugnazione, "avrebbe dovuto rinviare le parti innanzi alla sezione civile del medesimo Tribunale".

4. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osservando che: come affermato dalla giurisprudenza, il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, è applicabile anche nel caso in cui il thema decidendum sia limitato alle statuizioni civili; e, nella specie, il Giudice d'appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base del medesimo compendio probatorio posto a base di essa, senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive, e ciò sull'assunto inesatto che il Giudice di pace fosse incorso in un errore di diritto.

5. La parte civile N.S. - oltre alle conclusioni indicate in epigrafe e alla nota delle spese di cui ha chiesto la liquidazione - ha presentato memoria con la quale:

- ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto la nomina con procura speciale ed elezione di domicilio allegata al ricorso difetterebbe dei requisiti previsti dall'art. 121 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1-quater, e non potrebbe qualificarsi come specifico mandato ad impugnare (in particolare, mancherebbe "la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce", limitandosi a confermare la nomina al difensore di fiducia e ad eleggere domicilio, senza indicare "lo specifico fine dell'impugnazione" né riportare "i numeri di procedimento"; ed esso non sarebbe riportato "in calce all'atto di impugnazione, ma (...) su foglio separato");

- ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe riformato la prima decisione non sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva bensì in ragione dell'errore di diritto commesso dal Giudice di primo grado.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo, deve aversi riguardo all'eccezione sollevata dalla parte civile, che ha denunciato la difformità dal modello legale del mandato conferito dall'imputato al suo difensore. Deve osservarsi che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 89, comma 3, per quel che qui più direttamente rileva, le disposizioni dell'art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater, (così come quelle dell'art. 157-ter c.p.p., comma 3, e art. 585 c.p.p., comma 1-bis) "si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del(lo stesso) decreto", ossia in data successiva al 30 dicembre 2022 a mente del D.L. n. 162 del 2022, art. 6 cit. (inoltre, "negli stessi casi si applicano anche le disposizioni" dell'art. 175 c.p.p., come modificato dal decreto n. 150 cit.);

- e la sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 gennaio 2023.

Ancora, deve osservarsi che nei confronti dell'imputato si è proceduto in assenza.

E' necessario, allora, comprendere se e in che termini, per quanto qui di interesse, operi nel giudizio di cassazione l'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, secondo cui "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

Occorre, anzitutto, muovere dalla collocazione della norma, nel corpo dell'art. 581 c.p.p., che fa parte delle disposizioni generali sulle impugnazioni (ed e', per l'appunto, contenuta nel Titolo I del Libro IX del codice di rito) e, dunque, in mancanza di indici normativi contrari regola anche il ricorso per cassazione. Sotto tale profilo è utile richiamare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, la quale (argomentando in relazione all'ordito normativo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, con considerazioni che senz'altro conservano rilievo anche per la disciplina successivamente posta) ha rimarcato come gli artt. 581 e 591 c.p.p., che "disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo" del giudizio di impugnazione, si collocano "entramb(i) nel Titolo I ("Disposizioni generali") del Libro IX ("Impugnazioni") e s(ia)no, perciò, certamente applicabili sia all'appello che al ricorso per cassazione" (il che depone, dunque, unitamente a quanto si esporrà appena infra, in senso contrario all'affermazione secondo cui "le nuove disposizioni" di cui all'art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater, "stabiliscono invero peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni", contenuta in Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, En Naji, Rv. 284645 - 01, che tuttavia ha avuto diretto riguardo all'appello ex art. 310 c.p.p. e all'applicabilità della nuova disciplina all'impugnazione alle ordinanze cautelari, ipotesi distinta dalla presente).

Inoltre, deve apprezzarsi il tenore letterale dell'art. 581 cit., rubricato - per l'appunto "forma dell'impugnazione": esso, nel testo vigente fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, non faceva espresso riferimento all'appello ma solo all'impugnazione", e dalla menzione, quale contenuto dell'atto di impugnazione, al comma 1, lett. c), dello stesso art. 581, "delle richieste, anche istruttorie", non si è certo tratta l'inapplicabilità nel resto dello stesso articolo al ricorso per cassazione quantunque nel giudizio di legittimità non possano articolarsi richieste istruttorie e non si svolga attività istruttoria (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01).

Il testo oggi vigente, novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 33, comma 1, lett. d), continua a fare riferimento all'"impugnazione", ad eccezione del nuovo comma 1-bis, che prevede l'inammissibilità dell'"appello (...) per mancanza di specificità dei motivi" (codificando, a ben vedere, i principi posti da Sez. U, n. 8825/2016 - dep. 2017, cit.); in particolare, si è già osservato sopra, il comma 1-quater qui in esame, nel caso di imputato nei confronti del quale si è proceduto in assenza, fa riferimento all'"atto d'impugnazione del difensore" e prevede che con esso sia "depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (per vero, pure la norma transitoria sopra richiamata, posta dal D.Lgs. n. 150 ct., art. 89, comma 3, fa riferimento alle "impugnazioni").

La menzione dell'"impugnazione del difensore" è senz'altro riferibile al ricorso per cassazione che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, non può che essere proposto proprio dal difensore e non più dalla parte personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

Inoltre, l'art. 581, comma 1-quater, cit. è stato introdotto in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, comma 7, lett. h), (che così recita: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che cori lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiarari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare"); e il suo disposto è coerente con la nuova (più rigorosa; come esposto in dottrina, rafforzata) disciplina dell'assenza posta dalla novella (cfr. Sez. 4, n. 22140/2023, cit.), che prevede al contempo, "a compensazione" dei più stringenti oneri formali per l'impugnazione, l'aumento di quindici giorni del termine previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1,

proprio per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (cfr. art. 585 c.p., comma 1-bis; sulla portata generale dell'art. 585 c.p.p., applicabile, dunque, anche al ricorso per cassazione, cfr., ad es., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01, con riguardo alla proposizione di motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219597 - 01, che - a proposito del termine per presentare ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, richiamando pure Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221 - 01 - ha espressamente indicato la norma applicabile nell'art. 585 c.p.p., "non essendo previste deroghe alla rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori contenuta" in esso). Il disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, finisce con l'integrare, per le impugnazioni del difensore dell'imputato assente, la disciplina posta dallo stesso articolo sui requisiti dell'atto di impugnazione, e ciò al medesimo fine - già evidenziato da Sez. U, n. 88250/2016 - dep. 2017, cit. - di "garantire il diritto, alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però, iniziative pretestuose e dilatorie", assicurando - nel caso di assenza - che l'imputato intenda in effetti azionare il rimedio impugnatorio (cui potrebbero conseguire statuizioni deteriori ex art. 616 c.p.p. ovvero in favore di altre parti private), vale a dire assicurando un'impugnazione consapevole (dopo una compiuta informazione da parte del difensore, proprio in seguito all'emissione del provvedimento da impugnare) che eviti la celebrazione di un giudizio (ivi compreso quello di legittimità) destinato ad essere travolto dalla rescissione del giudicato (a mente dell'art. 629-bis c.p.p., pure modificato dal D.Lgs. n. 150 cit.).

Nella medesima ottica, la nuova norma è coerente pure con i novellati art. 604 c.p.p. (cfr. i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater) e art. 623 c.p.p., comma 1, lett. b-bis, che disciplinano proprio i casi in cui emerga che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti o l'imputato fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; nonché con il novellato art. 175 c.p.p., che - come esplicitato dalla Relazione illustrativa che ha accompagnato il D.Lgs. n. 150 del 2022 - ha "introdotto (a compensazione del maggior onere previsto per impugnare) il diritto ad una impugnazione tardiva" (cfr. art. 175, comma 2.1: "l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3 fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa").

D'altra parte, a ritenere che l'art. 581, comma 1-quater, cit. non operi per il giudizio di cassazione quando si sia proceduto in assenza, la riforma avrebbe posto da una parte requisiti più rigidi per l'appello, pur avendo ridotto la platea delle pronunce appellabili (cfr. art. 428, comma 3-quater, e art. 593, comma 3, che escludono l'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità), tuttavia passibili di ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 2; ed avrebbe invece consentito l'impugnazione di legittimità (anche delle sentenze inappellabili) nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso (sotto il profilo in discorso), in maniera con evidenza distonica rispetto al disposto dell'art. 613, comma 1, cit., così sterilizzando, almeno in parte, gli effetti della stessa novella.

Tale ricostruzione non è inficiata, ad avviso del Collegio, dalla previsione - nello stesso art. 581, comma 1-quater, cit. - che lo specifico mandato a impugnare contenga "la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". E ciò non soltanto perché, anche qualora in parte qua la norma non si ritenesse compatibile con il procedimento innanzi alla Corte di legittimità, che in effetti non contempla un "decreto di citazione a giudizio" bensì l'avviso della data dell'udienza, a cura della cancelleria, al Procuratore generale e ai difensori (cfr. art. 610 c.p.p., comma 5, salvi i casi in cui la Corte provvede senza formalità di procedura ai sensi del

successivo comma 5-bis), ben potrebbe operare nel resto. Ma anche perché, quantunque - come esposto - di regola destinatario dell'avviso sia il difensore e non l'imputato, che è rappresentato proprio dal primo (art. 613, comma 1, cit.) e presso il quale è domiciliato (art. 613, comma 2, cit.), ciò non è a dirsi quando quest'ultimo sia privo del difensore di fiducia; caso in cui "gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato" (art. 614, comma 4, cit.).

E' utile osservare che tale evenienza può verificarsi anche successivamente alla proposizione del ricorso, allorché la cessazione del rapporto professionale tra l'imputato e il suo difensore intervenga prima della fissazione dell'udienza da parte della Corte di cassazione, caso in cui l'elezione di domicilio contenuta nello specifico mandato a impugnare ben potrebbe avere rilievo proprio per la notificazione ex art. 613, comma 4, cit. Il che depone per non attribuire portata decisiva - sotto il profilo che qui rileva - al riferimento, atecnico per il procedimento innanzi alla Corte di cassazione, al decreto di citazione a giudizio contenuto nell'art. 581, comma 1-quater, cit..

Alla luce di quanto esposto, non si condivide dunque il rilievo attribuito da Sez. 4, n. 22140/2023, cit., nel delineare la sfera applicativa della proposizione normativa in discorso sia pure con riguardo all'appello cautelare, proprio a tale riferimento al decreto di citazione per il giudizio (e non invece all'avviso dell'udienza).

La conclusione cui qui si è pervenuti non si espone a dubbi di compatibilità costituzionale e convenzionale. La giurisprudenza di legittimità, anche nel suo più Alto Consesso, ha evidenziato che "nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo" (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, cit., che richiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, n. m. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072); difatti, "l'effettività del diritto di difesa (...) non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato" (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, cit.). Tanto che (richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte Cost., n. 188 del 16/12/1980 e n. 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, relativa in particolare all'art. 6, par. 3, lett. c, Carta EDU: cfr. Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia; Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera) è stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, sia nella parte in cui non consente la difesa personale, sia nella parte in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell'imputato, del ricorso per cessazione (ivi; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 - 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, Antonucci, n. m.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 - 01).

E alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per l'esegesi qui svolta, relativa alla sfera di applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, cit., se solo si pone mente allo scopo, sopra indicato, perseguito dal Legislatore ossia la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato, nell'ottica di "semplificare (anche) l'attività della Corte di cassazione e (...) garantire (...) la corretta amministrazione della giustizia", senza che dai più stringenti requisiti posti dalla stessa norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato, dato che - qualora in effetti sia stato dichiarato assenza in difetto dei relativi presupposti, fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo o di non esservi potuto intervenire senza sua colpa (come già indicato retro) - potrà essere rimesso in termini per impugnare: il che conduce ad escludere che l'interpretazione in discorso, sia "troppo formalistica" si da limitare "il diritto di accesso" al giudizio di legittimità,

previsto dall'art. 6, par. 1, Carta EDU, "in modo tale o a tal punto che il diritto sia lesa nella sua stessa sostanza" (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia).

In conclusione, come prospettato dalla parte civile (al di là dell'incongruo richiamo all'art. 121 c.p.p., il cui comma 1 prevede che "in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria"), anche al ricorso per cassazione deve essere compiegato lo specifico mandato ex art. 581 c.p.p., comma 1-ter, quando nei confronti dell'imputato si sia proceduto in assenza.

Nel caso di specie tale specifico mandato deve ritenersi che sia stato rilasciato dall'imputato al difensore ricorrente. Al di là del fatto che non indica il numero del procedimento, esso deve riferirsi - anche in ossequio al generale principio di conservazione degli atti (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 - dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 - 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473) e al favor impugnationis (cfr. Sez. U, n. 8825/2016 - dep. 2017, cit.) - alla presentazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, atteso che: è espressamente indirizzato a questa Corte, intestato come "atto di nomina con procura speciale ed elezione di domicilio", contiene la "conferma" del medesimo difensore, che aveva assistito l'imputato nei gradi di merito e la menzione dell'assenza dello stesso N. nel corso di essi e l'elezione di domicilio, ed è compiegato al ricorso (non essendo necessario, alla luce della legge processuale, che sia riportato in calce all'atto di impugnazione).

2. Tanto premesso, il motivo articolato nel ricorso difetta con evidenza di specificità (cfr. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Esso, infatti, non contiene alcun riferimento al caso di specie ma si limita a riportare principi giurisprudenziali relativi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice di appello che riformi la decisione assolutoria di primo grado, per l'appunto, non correlati al provvedimento impugnato. Tanto più che il Tribunale ha espressamente affermato di esser pervenuto all'affermazione di responsabilità dell'imputato (agli effetti civili, in accoglimento dell'appello di N.S.), senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria, poiché non ha inteso ricostruire diversamente il fatto rispetto al Giudice di pace, bensì correggere un errore di diritto in cui esso era incorso; e ciò conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte, infatti, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, 269786 - 01; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03) e della novella dell'art. 603 c.p.p. ex lege 23 giugno 2017, n. 103, che nel corpo di esso ha inserito il comma 3-bis, ha chiarito che, a proposito della rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi di tale ultima disposizione (la quale consente di denunciare la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), anche con il ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, che riformi, agli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio": cfr. Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, De Grossi, Rv. 278140 - 01; cfr. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02), per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi "tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 01; cfr. pure cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020 - dep. 2021, Marino, Rv. 280257 - 01) ma non vi rientra il caso in cui non vi sia "equivoco sul significato" del contenuto dichiarativo, "né falsa rappresentazione di esso e, quindi, non nasce l'esigenza di disporre (la) rinnovazione (...), poiché non si tratta di protendere a una rivalutazione del dichiarato, con sua diversa interpretazione", che "resta fermo e identico nella sua consistenza obiettiva e nel contenuto descrittivo" (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020 - dep. 2021, Fano, Rv. 280562 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 49159 del 18/07/2017, Ferrara, Rv. 271518 - 01).

3. Il motivo nuovo è precluso sia in ragione dell'inammissibilità della doglianza articolata con il ricorso (cfr. art. 585 c.p.p., comma 4; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01; cfr. già Sez. U, n. 4683/1998, cit.), sia perché non riferibile ad essa ("in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione": Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). La censura in discorso, quindi, non può essere utilmente avanzata ex art. 585, comma 4, cit..

Il che esime dal dilungarsi per rilevare che le Sezioni Unite, chiamate a decidere "se l'art. 573 c.p.p., comma 1-bis, si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data", come si trae dall'informazione provvisoria disponibile all'atto della deliberazione della presente sentenza, all'esito dell'udienza del 25 maggio 2023, hanno affermato che "l'art. 573 c.p.p., comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi del predetto D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 99-bis" (cfr. informazione provvisoria 6/2023, relativa al proc. n. 16076/2022 R.G., ric. D.P.) e, dunque, nel caso di specie non opera proprio perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30 dicembre 2022.

4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, che appare equo determinare in complessivi Euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, n'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3000,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2023.